



Deliberazione n. 947

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILADICIANNOVE (2019)** il giorno **VENTOTTO** del mese di **AGOSTO** alle ore **11:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Raffaello Stradoni ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: FASC.55/2016 (CLASSIF. 01.01.03) STIPULA CONVENZIONE CON ARMONIA CENTRO POLISPECIALISTICO S.R.L. DI PORTO MANTOVANO PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA MEDICINA DI LABORATORIO E DI ANATOMIA PATOLOGICA.



Struttura Gestione Amministrativa Servizi Socio Sanitari

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Anna Bonini

Referente del procedimento: Sig.ra Susanna Tosi

Anna Bonini

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATA l'assenza temporanea del Direttore Socio Sanitario;

PRESO ATTO della delega conferita con nota prot.10099 del 21/02/2019 al Direttore Dipartimento delle Fragilità Dr.ssa Angela Bellani, di sostituzione del Direttore Socio Sanitario;

RICHIAMATA la delibera n.987 del 08/08/2018 di stipula convenzione con Armonia Centro Polispecialistico s.r.l. per lo sviluppo di una collaborazione con l'Azienda per l'acquisizione di prestazioni specialistiche nell'ambito delle discipline di Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica;

PRESO ATTO che la suddetta convenzione è scaduta il 31.12.2018;

DATO ATTO che Armonia Centro Polispecialistico s.r.l. ha espresso la necessità di proseguire la collaborazione anche per il 2019 (nota del 29/04/2019 agli atti);

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori delle Strutture coinvolte a proseguire la collaborazione, confermando la disponibilità dell'equipe Medica e del Comparto all'effettuazione delle prestazioni richieste al di fuori dell'orario di servizio;

RICORDATO che:

- l'attività di cui al presente atto non è in contrasto con le finalità e compiti del Servizio Sanitario Nazionale poiché viene finalizzata all'erogazione di prestazioni di diagnostica;
- l'attività di cui al presente atto è da ricondursi alla libera professione aziendale secondo quanto previsto da:
 - art. 54 C.C.N.L. Area Medica e Veterinaria del 08/06/2000;
 - art. 54 del CCNL Dirigenza Sanitaria Tecnica e Amministrativa stipulato in data 08.06.2000;
 - art. 27, lett. b) del D.P.R. 270/87, richiamato dal D.P.R. n. 384/90;
- l'Azienda garantisce l'attività in parola tramite:
 - ✚ l'equipe della Struttura Complessa di Laboratorio Analisi Chimico Cliniche;
 - ✚ l'equipe della Struttura Complessa di Anatomia Patologica;



- il personale componente le singole équipes svolgerà al di fuori dell'orario di servizio l'attività in parola;
- Il Direttore della S.C. di Laboratorio e il Direttore della S.C. di Anatomia Patologica si impegnano ad organizzare l'attività in convenzione tenuto conto della priorità dell'attività istituzionale;
- l'attività in parola non può in alcun modo concorrere al rispetto dei requisiti dell'accreditamento da parte di strutture che beneficiano delle prestazioni di consulenza;

VERIFICATO che sussistono le condizioni per aderire alla richiesta avanzata da Armonia Centro Polispecialistico s.r.l. nelle forme e nelle modalità che saranno meglio definite in convenzione;

RITENUTO di procedere al rinnovo della convenzione per l'erogazione di prestazioni di diagnostica-istocitologica da parte dell'équipe del Servizio di Anatomia Patologica dell'Azienda, su materiali inviati dal Poliambulatorio, e per l'esecuzione di esami di laboratorio previsti dal nomenclatore tariffario, alle condizioni di seguito brevemente riassunte:

- decorrenza 01/01/2019 rendendo pertanto necessario dare sanatoria al periodo compreso tra il 01/01/2019 e la data di assunzione del presente provvedimento;
- 31/12/2020 - salvo non intervengano disposizioni normative che regolamentino diversamente l'attività oggetto del presente provvedimento;
- Tariffe: si rimanda all'allegato 1) del testo della convenzione per l'Anatomia Patologica e al tariffario regionale per il Laboratorio.
- l'attività verrà remunerata quale attività libero professionale all'intera équipe della Struttura Complessa di Anatomia Patologica, secondo i criteri di suddivisione espressi nella tabella allegata al presente provvedimento,
- per l'attività del Laboratorio la ripartizione degli introiti al personale dell'équipe verrà effettuata secondo le vigenti procedure aziendali.

VISTI i testi di convenzione allegati al presente provvedimento;

ACQUISITO il parere del Dirigente della Struttura Risorse Economico Finanziarie;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario f.f.;

DELIBERA



1. di approvare le convenzioni a disciplina dei rapporti fra l'Azienda e Armonia Centro Polispecialistico s.r.l. finalizzate alla erogazione delle attività specialistiche di seguito elencate alle condizioni economiche ed organizzative meglio specificate nei singoli testi di convenzione allegati al presente provvedimento:
 - ✚ esecuzione degli esami di laboratorio previsti dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale - in regime ordinario - e loro refertazione;
 - ✚ esami istologici e citologici su campioni – esami estemporanei intra operatori;
- di stabilire la validità delle convenzioni in parola per il periodo 01/01/2019 - rendendo pertanto necessario dare sanatoria al periodo compreso tra il 01/01/2019 e la data di assunzione del presente provvedimento; 31/12/2020 - salvo non intervengano disposizioni normative che regolamentino diversamente l'attività oggetto del presente provvedimento;
- Tariffe: si rimanda all'allegato 1) del testo della convenzione per l'Anatomia Patologica e al tariffario regionale per il Laboratorio.
- l'attività verrà remunerata quale attività libero professionale all'intera équipe della Struttura Complessa di Anatomia Patologica, secondo i criteri di suddivisione espressi nella tabella allegata al presente provvedimento,
- per l'attività del Laboratorio la ripartizione degli introiti al personale dell'équipe verrà effettuata secondo le vigenti procedure aziendali.
2. di dare atto che le tariffe sono remunerative di tutti i costi compresi gli accantonamenti per i fondi previsti dal regolamento aziendale della L.P.;
3. di autorizzare il Direttore generale alla stipula della convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
4. di dare atto che la somma complessiva che Armonia Centro Polispecialistico s.r.l. verserà a questa Azienda sarà gestita sul conto economico 65153050 del Bilancio d'esercizio;
5. di gestire come segue la quota spettante al personale esercente tale attività:
 - conto n° 80354030 del Bilancio di esercizio – personale ruolo sanitario;
 - conto n° 80355010 del Bilancio di esercizio – personale ruolo tecnico;
 - conto n° 80355510 del Bilancio di esercizio – personale ruolo amministrativo;



6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ex art. 3 ter del D.Lgs. n. 502/92 e smi e art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/09, così come modificata dalla L.R. n.23/2015;
7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R. n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Raffaello Stradoni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Giuseppe Ferrari

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Riccardo Bertolotti

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.
Dr.ssa Angela Bellani



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente compensati dai ricavi prodotti dal medesimo:

conto economico n° 65153050 del Bilancio 2019
conto economico n° 80355510 del Bilancio 2019
conto economico n° 80354030 del Bilancio 2019
conto economico n° 80355010 del Bilancio 2019

La Responsabile
Struttura Risorse Economico Finanziarie



Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 30/08/2015
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;
- viene trasmessa al Collegio Sindacale in data 30/08/2015.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Ferrari



EROGAZIONE DI ATTIVITA' DIAGNOSTICO-ISTOCITOLOGICA

CONVENZIONE

Tra

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede in Mantova in Strada Lago Paiolo, 10 - C.F./P. IVA 02481840201 - in persona del Direttore Generale Dr. Raffaello Stradoni - di seguito denominata semplicemente Azienda

e

Armonia Centro Polispecialistico s.r.l. - con sede in Via F.lli Kennedy, 73/C - Porto Mantovano - (C.F. e P.IVA. 02346600204) - in persona del Direttore Generale Dr. Ivan Miorali - di seguito denominata Armonia

VISTI

- l'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs n. 229 del 19.06.1999 e precisamente art. 15-quinquies, comma 2 lettera c);
- il DPCM del 27.03.2000;
- l'art. 54 del CCNL Area Medica e Veterinaria stipulato in data 08.06.2000;
- l'art. 54 del CCNL Dirigenza Sanitaria Tecnica e Amministrativa stipulato in data 08.06.2000;
- l'art. 27, lett. b) del D.P.R. 270/87, richiamato dal D.P.R. n. 384/90;
- la legge 06/11/2012, n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

PREMESSO CHE:

- Armonia Centro Polispecialistico ha evidenziato la necessità di proseguire la collaborazione con l'Azienda per l'acquisizione di prestazioni riferite alla esecuzione di esami cito-istologici;
- l'Azienda è in grado di erogare le suddette prestazioni professionali tramite l'équipe della Struttura Complessa di Anatomia Patologica i cui componenti risultano regolarmente autorizzati allo svolgimento della libera professione intramuraria e non si trovano nelle condizioni di incompatibilità con le disposizioni vigenti;
- l'équipe afferente alla Struttura Complessa di Anatomia Patologica risulta disponibile all'erogazione delle prestazioni;
- i Professionisti risultano autorizzati dalla Direzione Sanitaria Aziendale, a seguito di verifica delle condizioni di compatibilità, sotto il profilo giuridico e organizzativo e dell'assorbimento prioritario delle attività istituzionali;



- le prestazioni oggetto della convenzione si configurano, per i Professionisti, come attività a carattere occasionale e non danno luogo ad alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato;
- l'intervento dei Professionisti individuati dall'Azienda per le attività di interesse di Armonia, non dovranno concorrere a determinare gli standard ed i requisiti di accreditamento della Struttura stessa;

si conviene e si stipula

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Azienda si impegna a garantire in favore di Armonia, nei termini e secondo le modalità di seguito disciplinate, l'attività diagnostico-istocitologica di seguito specificata:

- esami istologici e citologici su campioni;
- esami estemporanei intra operatori;
- accertamenti aggiuntivi che lo specialista ospedaliero riterrà opportuno effettuare per dirimere il quesito diagnostico.

Art. 2 – Modalità di richiesta ed erogazione delle prestazioni

a. Si intendono a carico di Armonia:

- la esecuzione del prelievo;
- la preparazione dei campioni secondo la normativa vigente in materia;
- la compilazione di apposita richiesta a firma del prelevatore in accompagnamento al campione;
- la consegna dei campioni, con le relative richieste, presso il Punto Prelievi dell'Azienda ubicato a Porto Mantovano – Via F.lli Kennedy, 73/C - dal lunedì al sabato (giorni feriali) – **entro le ore 9,30**;
- il ritiro dei relativi referti presso il medesimo Punto Prelievi;

b. Si intendono a carico dell'Azienda:

- il trasporto dei campioni dal Punto Prelievi di Porto Mantovano alla Struttura Complessa di Anatomia Patologica dell'Ospedale di Mantova;
- la stampa dei referti e la loro consegna al Punto Prelievi di Porto Mantovano.

Art. 3 – Rapporti economici

A corrispettivo del servizio erogato, Armonia si impegna a versare all'Azienda le tariffe specificate nell'allegato prospetto (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Armonia si impegna al pagamento delle prestazioni aggiuntive che lo specialista ospedaliero riterrà opportuno effettuare per dirimere il quesito diagnostico.

Armonia registrerà gli esami effettuati dalla S.C. di Anatomia Patologica dell'Azienda; mensilmente Armonia trasmetterà alla Struttura Gestione Amministrativa Servizi Socio Sanitari (e mail:gasss@asst-mantova.it) dell'Azienda l'elenco degli accertamenti richiesti completo di data di esecuzione e di descrizione degli esami richiesti con il relativo codice.

Con la medesima cadenza mensile, l'Azienda predisporrà regolare fattura.



Art. 4 – Decorrenza e validità

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2019 e scadenza al 31/12/2020, salvo non intervengano diverse disposizioni normative che regolamentino l'attività di consulenza specialistica.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 gg. da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.5 – Risoluzione della convenzione

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che qualora che per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che ASST di Mantova sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Articolo 6 – Codice di comportamento dei dipendenti

L'ASST di Mantova e Armonia Centro Polispecialistico s.r.l. dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.

Art. 7 – Trattamento dei dati sensibili

I Dirigenti medici di ASST di Mantova che trattano dati personali dei pazienti sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Art. 8 - Registrazione



La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Art. 9 – Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 10 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Art. 11 Disposizioni finali

Le premesse contenute nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Il Direttore Generale
Dr. Raffaello Stradoni

Centro Polispecialistico Armonia
Il Direttore Generale
Dr. Ivan Miorali

EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E DI LABORATORIO

CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede in Mantova in Strada Lago Paiolo, 10 - C.F./P. IVA 02481840201 - in persona del Direttore Generale Dr. Raffaello Stradoni - di seguito denominata semplicemente Azienda

E

Armonia Centro Polispecialistico s.r.l. - con sede in Via F.lli Kennedy, 73/C - Porto Mantovano - (C.F. e P.IVA. 02346600204) - in persona del Direttore Generale Dr. Ivan Miorali - di seguito denominata Armonia

VISTI:

- l'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs n. 229 del 19.06.1999 e precisamente art. 15-quinquies, comma 2 lettera c);
- il DPCM del 27.03.2000;
- l'art. 54 del CCNL Area Medica e Veterinaria stipulato in data 08.06.2000;
- l'art. 54 del CCNL Dirigenza Sanitaria Tecnica e Amministrativa stipulato in data 08.06.2000;
- l'art. 27, lett. b) del D.P.R. 270/87, richiamato dal D.P.R. n. 384/90;
- la legge 06/11/2012, n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

PREMESSO CHE

- Armonia Centro Polispecialistico è interessata all'attivazione di una convenzione con l'Azienda finalizzata alla esecuzione di esami di laboratorio per proprio conto ed in favore dei propri pazienti;
- l'Azienda è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite i componenti dell'équipe afferente alla Struttura Complessa di Medicina di Laboratorio, regolarmente autorizzati allo svolgimento della libera professione intramuraria che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità con le disposizioni vigenti;
- l'équipe afferente alla Struttura Complessa di Medicina di Laboratorio risulta disponibile all'erogazione delle prestazioni al di fuori dell'orario di servizio;

- i Professionisti risultano autorizzati dalla Direzione Sanitaria Aziendale, a seguito di verifica delle condizioni di compatibilità, sotto il profilo giuridico e organizzativo e dell'assorbimento prioritario delle attività istituzionali;
- le prestazioni oggetto della convenzione si configurano, per i Professionisti, come attività a carattere occasionale e non danno luogo ad alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato;
- l'intervento dei Professionisti individuati dall'Azienda per le attività di interesse di Armonia, non dovranno concorrere a determinare gli standard ed i requisiti di accreditamento della Struttura stessa;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'Azienda si impegna a garantire la esecuzione degli esami di laboratorio previsti dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale e loro refertazione in favore di Armonia.

Tale attività è prevista sia in regime ordinario sia in regime di urgenza.

L'elenco degli esami considerati urgenti è contenuto nell'Allegato 3) alla presente convenzione.

Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto della convenzione verranno erogate secondo le modalità riportate nella Procedura Operativa allegata (Allegato 1).

Art. 3 – Adempimenti reciproci

Al fine del corretto svolgimento della collaborazione regolamentata dalla presente convenzione si riportano di seguito gli adempimenti previsti per ciascuna delle Parti:

Si intendono a carico di Armonia:

- la esecuzione del prelievo;
- la consegna dei campioni di sangue al Punto Prelievi dell'Azienda ubicato a Porto Mantovano – Via F.lli Kennedy, 73/C;
- il ritiro dei relativi referti presso il medesimo Punto Prelievi;
- il trasporto dei campioni presso l'Ospedale di Mantova nel caso previsto al "punto b) Regime Ordinario" della Procedura Operativa (Allegato 1);
- il trasporto del campione ritenuto urgente ed il successivo ritiro del referto presso il Settore Urgenze della S.C. di Medicina di Laboratorio dell'Ospedale di Mantova;

Si intendono a carico dell'Azienda:

- la fornitura del materiale necessario per i prelievi eseguiti in regime ordinario ed in urgenza
- il trasporto dei campioni dal Punto Prelievi di Porto Mantovano alla Struttura Complessa di Laboratorio Analisi Chimico Cliniche dell'Ospedale di Mantova per i campioni consegnati al punto prelievi entro le ore 9.30
- la stampa dei referti e la loro consegna al Punto Prelievi di Porto Mantovano per i soli campioni richiesti in regime ordinario.

Art. 4 – Rapporti economici

A fronte dell'attività espletata Armonia corrisponderà all'Azienda le seguenti tariffe:

- regime ordinario e regime di urgenza: le tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale.

L'Azienda registrerà gli esami effettuati in favore di Armonia e mensilmente predisporrà regolare fattura.

Art. 5 – Decorrenza e validità

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2019 e scadenza il 31/12/2020, salvo non intervengano diverse disposizioni normative che regolamentino l'attività di consulenza specialistica.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 gg. da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.6 – Risoluzione della convenzione

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che qualora che per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che ASST di Mantova sarà legittimata a richiedere la

corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Articolo 7 – Codice di comportamento dei dipendenti

L'ASST di Mantova e Armonia Centro Polispecialistico s.r.l. dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.

Art. 8 – Trattamento dei dati sensibili

I Dirigenti medici di ASST di Mantova che trattano dati personali dei pazienti sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Art. 9 - Registrazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento. Ogni altra spesa sarà a carico della Fondazione.

Art. 10 – Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 11 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Art. 12 Disposizioni finali

Le premesse contenute nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Il Direttore Generale
Dott. Raffaello Stradoni

Centro Polispecialistico Armonia
Il Direttore Generale
Dott. Ivan Miorali

PROCEDURA OPERATIVA

I campioni - in regime ordinario e in regime di urgenza - verranno accettati previa presentazione del modulo allegato (Allegato 2) completo della firma del Direttore Sanitario di Armonia o suo delegato;

Regime ordinario

- L'accettazione amministrativa dovrà essere eseguita tassativamente entro le ore 9.30 presso la Segreteria del Punto Prelievi di Porto Mantovano. Durante l'orario di apertura (dalle ore 7.00 alle ore 9.30 dei giorni feriali) sarà possibile eseguire anche pre-accettazioni indicando la data del prelievo.
- La consegna dei campioni può avvenire presso:
 - a. il Punto Prelievi di Porto Mantovano - dal lunedì al sabato (giorni feriali) – **entro le ore 9,30**;
 - b. la Struttura Complessa di Laboratorio Analisi Chimico Cliniche dell'Ospedale di Mantova (Strada Lago Paiolo, 10) - dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle **ore 9,30 alle ore 12,30**.
Dopo le 12.30, eventuali campioni in regime ordinario saranno accettati il giorno successivo, sempre che il tempo intercorso non comprometta l'idoneità del campione.

In entrambi i casi i referti saranno disponibili per il ritiro presso il Punto Prelievi di Porto Mantovano.

Esami in regime di urgenza:

I campioni urgenti, unitamente al modulo di richiesta (Allegato 2) saranno accettati presso il settore Urgenze della S.C. di Laboratorio Analisi Chimico Cliniche dell'Ospedale di Mantova (Strada Lago Paiolo, 10).

Il referto verrà consegnato all'incaricato di Armonia.

L'Azienda assicura l'esecuzione delle prestazioni richieste in regime d'urgenza nei giorni festivi e nei giorni feriali 24/24h.

Da riprodurre su carta intestata di Armonia

ALLEGATO 2)

MODULO RICHIESTA ESAMI

In regime ordinario <input type="checkbox"/>	In regime di urgenza <input type="checkbox"/>
--	---

Materiale biologico: _____

Data prelievo: _____

Ora prelievo: _____

ANAGRAFICA PAZIENTE

Cognome: _____ Nome: _____

Sesso M F

Data di nascita: _____

Codice Fiscale: _____

Luogo di nascita: _____

Via: _____

Comune: _____

Richiedente: _____

Firma: _____

**Il Direttore Sanitario
(o suo Delegato)**

Data _____

ELENCO ESAMI URGENTI

CHIMICA

- Glucosio
- Urea
- Creatinina
- Sodio
- Potassio
- Cloro
- Calcio
- Albumina
- Bilirubina totale
- Bilirubina neonatale
- Acido urico
- GPT (ALT)
- Amilasi
- Lipasi
- Pseudo colinesterasi
- Ammonio
- Acido lattico
- PCR (Proteina C Reattiva)
- Pro calcitonina (PCT) *LP*

EMATOLOGIA

- Emocromo

COAGULAZIONE

- PT
- PTT
- Fibrinogeno
- D-Dimero

MARCATORI CARDIACI

- CKMB massa
- Mioglobina
- Troponina I

EMOGASANALISI

- Emogas arteriosa
- Emogas venosa

- Carbossi Hb
- Meta Hb
- Calcio ionizzato

MICROBIOLOGIA

- Liquor (esame chimico-fisico)
- Liquor (batteriosc. GRAM)
- Ricerca malaria

FARMACI E DROGHE

- Digossina
- Fenobarbital

URINE

- Esame urine
- Test di gravidanza
- Glucosio urine
- Sodio urinario
- Potassio urinario
- Calciuria
- Fostaturia
- Creatininuria
- Amilasi urine
- Azoturia

SIEROLOGIA

- HIV ½
- HBsAg
- HCV-Ab
- HBc-Ab totali
- Anticorpo Anti treponema

N.B.: nell'elenco non è presente la EMOCOLTURA, la quale, pur se richiesta in regime ordinario, è accettata 24 ore su 24.